



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **619/2022** promossa da:

CP_1 *Parte_1*, C.F. *P.IVA_1*, già corrente in Enna,
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. *Controparte_2* e dott. *CP_3* *Parte_2*,
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;

-attore;

contro

Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in *CP_4* via
Acquanuova nr. 28, P. Iva e Cod. Fisc. *P.IVA_2*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La
Biunda;

-convenuto;

avente a **OGGETTO**

Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

CONCLUSIONI

Parte attrice: *“la Curatela del Fallimento chiede:*

- in via preliminare, revocare l’ordinanza del 09.11.2023, ed ammettere le richieste istruttorie della Curatela come indicate nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 06.11.2023, e cioè:

1) ammettersi CTU contabile al fine di verificare la esatta quantificazione dell’importo ancora dovuto dal CP_4 convenuto alla società fallita.

2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 24.05.2023

3) disporre l’ordine di esibizione nei confronti del Controparte_4 di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2017 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla Parte_1

- nel merito accogliere la domanda così come proposta con l’atto di citazione”.

Per maggiore intellegibilità si riportano di seguito le conclusioni precisate in citazione:

“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

1) in via principale: condannare il Controparte_4 al pagamento in favore della [...] Parte_3 della somma di € 766.466,28 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall’atto di diffida e messa in mora al soddisfo;

2) in via subordinata

condannare il **Controparte_4** a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della **Parte_3** della somma di € 766.466,28, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo.

Con il favore delle spese”.

Parte convenuta: “PRELIMINARMENTE:

1- In accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo primo, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Enna Adito in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo, competente per materia e per territorio. 2- Ancora preliminarmente ed in subordine, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore secondo motivo, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione e delle domande spiegate per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art. 32 dello Statuto della **Parte_3** 3- In ultimo ed ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo terzo, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, si chiede al Decidente di voler disporre, anche ai sensi dell'art. 274 c.p., la riunione del presente giudizio, avente nr. 619/2022 RG a quello, più vecchio, avente nr. 1197/2021 RG, l'udienza del 20/01/2023 innanzi all'Ill.mo Giudice Dott. Davide Palazzo.

NEL MERITO:

4- In accoglimento dei motivi quarto e quinto, stante l'inesistenza di un valido piano d'abito e dei servizi di cui alle fatture chieste in pagamento, considerata altresì l'inesistenza di qualsivoglia convenzione e/o contratto di servizio ex art. 32 Statuto e l'omessa fatturazione e/o comunicazione di tali documenti posti a fondamento del credito ex art. 34 Statuto, dichiarare inammissibili, improponibili, inaccoglibili o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate le domande

proposte dalla Curatela nei confronti del Controparte_4 dichiarando per l'effetto l'inesistenza di debiti del Controparte_4 nei confronti della Curatela di Pt_3 5- Sempre nel merito, in subordine, in accoglimento del motivo sesto, dichiarare l'inesistenza di obblighi di pagamento in capo al Controparte_4 o comunque l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inesigibilità di qualsiasi pretesa creditoria azionata dalla Curatela verso il Controparte_4 anche per effetto delle norme sulla forma scritta dei contratti con la P.A. e delle norme sulla contabilità degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), R.D. 827 del 1924 e R.D. 2440 del 1923 6- Ancora in subordine, in accoglimento dei soprariportati motivi settimo e ottavo, dichiarare, ai sensi dell'art. 2949 c.c. o dell'art. 2948 c.c., la completa l'estinzione di qualsivoglia diritto di credito azionato dalla Curatela nei confronti del Controparte_4 per intervenuta prescrizione quinquennale, o, in subordine, per intervenuta estinzione decennale ex art. 2946 c.c., dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento del CP_4 7- Sempre nel merito, in via gradata, in accoglimento dei soprariportati motivi nono e decimo, dichiarare l'inesistenza e/o l'omessa esecuzione dei servizi oggi richiesti in pagamento o, in subordine, dichiarare il grave inadempimento della Parte_3 nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017, così accogliendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta e dal CP_4 confermando, per l'effetto, l'inesistenza di alcun debito del CP_4 verso Pt_3 8- in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo undicesimo, dichiarare che il Controparte_4 ha corrisposto tutto quanto dovuto alla Pt_3 per i servizi resi, mandandolo assolto da ogni obbligo di pagamento o, in subordine, compensando o comunque decurtando il debito eventualmente ritenuto esistente in capo al Controparte_4 con tutte le somme dal medesimo sostenute dal 2010 al 2017 fino alla concorrenza della somma di euro ben 2.252.005,05 euro (duemilioniduecentocinquantadueemilacinque/05), come in premessa analiticamente determinata ed in atti documentata. 9- Ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo dodicesimo, dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al Controparte_4 e

l'inapplicabilità dell'invocato principio di sussidiarietà, riconoscendosi anche l'inderogabilità delle norme in materia di contabilità pubblica e di validità degli atti e dei contratti con la P.A. 10- Gradatamente, ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo tredicesimo, dichiarare in primis l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti del Controparte_4 per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo; in subordine dichiarare che detta domanda è comunque inammissibile e/o improponibile o comunque infondata in fatto ed errata in diritto per difetto di tutti i requisiti ed i presupposti di legge, mandando assolto il Controparte_4 da qualsivoglia obbligo di pagamento e/o indennizzo; in estremo subordine dichiarare comunque che la proposta azione di arricchimento senza causa è prescritta. 11- in estremo subordine, in accoglimento del motivo quattordicesimo, dichiarare parimenti improponibile o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di pagamento degli interessi morati spiegata dalla Curatela, difettandone del tutto i presupposti. 12- In ultimo, rigettare comunque le domande avanzate dalla Curatela nei confronti del Controparte_4 e dichiarare in ogni caso l'inesistenza di qualsiasi debito del CP_4 nei confronti della Curatela. 13- Con vittoria di spese e compensi di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Curatela del Parte_3 ha convenuto in giudizio il CP_4 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 766.466,28 quale corrispettivo dei costi che la società Parte_3 avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del CP_4 convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia.

In subordine il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2 Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001) il *Controparte_4* è stato inserito unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni *Parte_1* con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti; c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta dei rifiuti dei Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il *Controparte_4* è stato espletato da *Parte_3*, la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in favore del *CP_4* convenuto, parte delle quali non sono state pagate; d) che pertanto il *Controparte_4* è debitore nei confronti dell'ora fallita *Parte_3* della somma di € 766.466,28, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società *Parte_3* ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di *CP_4*. Costituitosi in giudizio, il *CP_4* convenuto ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, l'ente locale convenuto ha formulato eccezioni di rito, quale l'incompetenza del tribunale di Enna in favore del tribunale Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo, nonché la cognizione arbitrale per previsione statutaria, ed eccezioni di merito, tra le quali quella relativa all'inadempimento dell'attrice rispetto ai servizi legati al ciclo dei rifiuti, i cui costi, invece, sarebbero stati sostenuti in parte dallo stesso *CP_4* convenuto (il quale avrebbe pagato il personale, e talvolta anche i mezzi legati al ciclo dei rifiuti, incaricando anche specifiche imprese) proprio a fronte dell'inefficienza della società *Pt_3*, nonché quella relativa all'assenza di prova alcuna in ordine alle specifiche prestazioni rese e al loro valore economico (*recte*, ai costi) non potendo far fede alcuna la documentazione versata in atti dalla curatela attrice.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

Indi, a seguito di alcuni rinvii, pervenuto il fascicolo allo scrivente, con ordinanza dell'8.12.2025 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono infondate le eccezioni di rito formulate dall'ente locale convenuto.

Segnatamente, è infondata l'eccezione sussistenza della cognizione arbitrale.

L'eccezione argomenta dall' art. 32 dello Statuto della società **Pt_3** , ai sensi del quale: *“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione di Enna o in mancanza secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione del territorio più vicino. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto”*.

Senonché, la controversia non appare rientrare nella previsione statutaria.

Difatti, la controversia in esame non attiene a rapporti sociali in quanto parte attrice agisce non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto, sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore.

In altri termini il **Controparte_4** viene convenuto in giudizio come fruitore delle prestazioni inerenti al ciclo dei rifiuti.

Infondata è altresì l'ecceputa incompetenza del tribunale di Enna in favore del tribunale di Palermo-Sezione Specializzata in materia di Imprese.

L'eccezione è argomentata dal convenuto come segue: *“Il presente contenzioso, dunque, ha ad oggetto il ritenuto inadempimento di obblighi nascenti dal contratto di società in essere tra Parte_3 e il socio Controparte_4 materia che si appartiene e rientra certamente nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, come prevista e regolata dall'art. 3, comma 2°, Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, laddove è previsto espressamente che: Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società ... per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ... f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario comma 3°. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ...”.*

Orbene, come si è detto, anzitutto, la controversia non riguarda rapporti societari, attendo invece al rapporto di scambio di un servizio contro un prezzo.

In secondo luogo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso CP_4 che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un contratto, va anche rilevato che non esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può dirsi che la controversia *sub iudice* giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.

Ne segue, in terzo luogo, che la causa in esame nemmeno può dirsi connessa con quelle aventi a oggetto rapporti societari o negozi di rilevanza comunitaria.

Venendo al merito della controversia, si ritiene che questa possa essere decisa sulla base del principio

della ragione più liquida (per il quale si vedano, *ex multis*, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'*an* delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del *quantum* del corrispettivo stesso.

L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.

Nel caso di specie, parte attrice non assolve all'onere probatorio su di essa gravante.

Invero, quantunque la medesima attrice precisa la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che **Parte_1** era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che *“per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione”*), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice, tuttavia, non dà prova dei servizi resi, dell'entità degli stessi e dei relativi costi, limitandosi a versare in atti mastri contabili e fatture che non possono assurgere a prova del credito vantato.

Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale *a parte creditoris*. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”* (Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).

Ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: *“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”*

(così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).

Non muta i termini della questione il richiamo operato dall'attrice all'orientamento per cui la fattura può costituire elemento di prova valido quando non sia stata contestata dalla parte che l'ha ricevuta nel corso del rapporto. Difatti, nel caso in esame, per un verso, non v'è prova che le fatture siano state ricevute dall'ente locale rimanendo incontestate e, per altro verso, l'ente convenuto ha contestato l'assunto in questione evidenziando, per converso, di aver contestato le istanze di pagamento proprio nella prima difesa utile.

Si rileva, ancora sul punto, che sebbene le fatture incontestate (circostanza qui non ricorrente come si è detto appena sopra) possono anche costituire elementi di prova, si tratta pur sempre di “elementi”, e non già di prove tali, da sole, da sostenere una domanda del tipo di quella spiegata dalla curatela a fronte delle eccezioni formulate dalla parte convenuta.

Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili.

Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “*I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa*”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C. 28299/2005).

Tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.

Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.

In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, essendo un ente locale fruitore *ex lege* del servizio erogato dall'attrice.

Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui *“Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità”*; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27, in De Jure; Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).

Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convenuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni -genericamente- indicate in seno a tali documenti che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.

Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal CP_4 convenuto giacché gli stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.

Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e

che né i mastri contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto, l'effettivo valore economico delle stesse.

L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto, nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute; non è invece in alcun modo accertato l'*an* e il *quantum* delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame, ossia di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che nel tempo sono state oggetto di pagamento da parte dell'ente locale.

Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.

Questo il capitolato che parte attrice ha formulato: *“Vero è che tra il 2010 ed il maggio 2017 personale della società Parte_1 con propri mezzi ed attrezzature, ha quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale CP_4 .*

Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio; ii) l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di *an* che in punto di *quantum*. Ciò, va evidenziato, ben si comprende se si tiene a mente che l'ente comunale ha contestato, tra le altre cose disservizi e interruzioni del servizio, di modo che il tema non è quello, generico, dello svolgimento di attività da parte di Pt_3 in favore del Controparte_4 sibbene quello specifico della quantità e tipologia di attività svolta.

Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto anche in via autonoma e diretta a sostenere costi del servizio legato alla gestione dei rifiuti (circostanza invero non specificamente contestata; v., in ogni caso, documentazione allegata alla comparsa di risposta di parte convenuta) circostanza che conferma l'esistenza delle lamentate interruzioni del servizio da parte della società ora fallita, e che pone la prova testimoniale sopra richiamata in conflitto con le risultanze documentali.

È poi inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a *“tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla* Parte_1 trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di quanto si è sin qui rassegnato.

Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società Parte_3 né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate; solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico. Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.

Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi *ex lege* incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.

Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale *causa petendi* l'obbligazione legale del CP_4 di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in favore della parte attrice e quale *petitum* la condanna del CP_4 convenuto al pagamento della somma

indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima, configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.

In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c. comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.

Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni *ex lege*) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n. 33954).

Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale *ex lege* costituito).

In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulterebbe infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.

Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono

liquidate in euro 14.598,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.

Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “*disputatum*” (sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “*in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)*”).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite liquidate in euro 14.598,00, a titolo di onorari, oltre accessori di legge.

Enna, il 23 marzo 2026

II GIUDICE

Davide Palazzo